



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 29
DEL 18 APRILE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 18 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.156/A

A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO (CT) avverso squalifica del campo di giuoco per 3 gare ed ammenda di € 500,00, inibizione fino al 30.11.2017 per Orofino Gabriele, inibizione fino al 25/5/2017 per Giannetto Gaetano, squalifica per 7 gare per il calciatore Lupo Ignazio Danilo – Campionato di 1^a Categoria Girone “E”, gara Aci S.Filippo/Real Picanello del 9/4/2017 – C.U. n.377 dell'11/4/2017.

Con tempestivo gravame l'A.C.D. Aci S.Filippo ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo alla Corte di *“rivedere le decisioni prese nei limiti delle possibilità ... dopo avere attenzionato i fatti, riferiti dall'arbitro ... in maniera più approfondita e corretta”*.

In particolare è stato sostenuto che gli eventi erano conseguiti al ritardato annullamento per fuori-gioco di un goal segnato dalla Aci S.Filippo ed alla affrettata ripresa con conseguente segnatura da parte della Real Picanello, cui non si era avuto modo di opporsi efficacemente. Erano perciò scoppiate le proteste, degenerate anche per un *“atteggiamento arrogante del signor arbitro”*, che si era definito *“di eccellenza”*.

Per tale ragione il calciatore Lupo Ignazio aveva rivolto al direttore di gara *“qualche frase poco ortodossa ... senza mettere le mani addosso o provare a farlo”*, allontanandosi quindi spontaneamente.

Anche le proteste dell'Orofino erano state esclusivamente verbali e non potevano essere a lui attribuiti i pugni alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, essendo ciò avvenuto quando la porta era già chiusa.

Quanto agli sputi ed alle denunciate violenze ai danni del direttore di gara, pur porgendo *“le scuse alla Lega ed ai suoi tesserati”*, si è sostenuto che le stesse erano state operate a fine partita da persone estranee alla società ed entrate in campo scavalcando la recinzione.

La Corte Sportiva Territoriale ricorda che *“gli atti ufficiali di gara, secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*. Rileva quindi che l'arbitro in referto ha annotato, sul conto del calciatore Lupo Ignazio, che al 27' del primo tempo lo ha ammonito perché *“protestava platealmente”* ed al 42' del secondo tempo lo ha espulso perché *“dopo aver subito una rete ... correva verso di me urlandomi ma che fai ... io ti ammazzo, non ti faccio tornare a casa ed alla vista del cartellino rosso tentava di colpirmi, ma veniva prontamente fermato dai propri compagni che lo accompagnavano verso l'uscita”*. L'arbitro nel supplemento di rapporto ha poi aggiunto che *“al termine della gara, durante il mio rientro negli spogliatoi, venivo affiancato dal sig. Giannetto Gaetano, addetto al servizio d'ordine, che mi insultava*

dicendomi *sei scandaloso, sei un pezzo di* Anche il sig. Orofino Gabriele, anch'esso facente parte del servizio d'ordine, mi si affiancava con fare minaccioso e strattonandomi dicendo *figlio di ... devi morire tu e tutta la tua famiglia ... pezzo di... tu a Siracusa non ci torni vivo perché io ti ammazzo*. Mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi ... notavo che venivano appositamente aperti i cancelli di ingresso al terreno di giuoco e da lì noto che una persona estranea perché non iscritta in distinta, inizia a seguirmi, colpendomi prima con un calcio alla gamba sinistra e poi con uno schiaffo alla nuca ... mi sputava ripetutamente. Una volta raggiunti gli spogliatoi il sig. Orofino Gabriele continuava ad insultarmi, dicendomi *pezzo di..., sarò io a godere quando non ti faranno più arbitrare* e colpiva ripetutamente la porta del mio spogliatoio con calci e pugni. Dopo essermi fatto la doccia mi accingevo ad uscire dall'impianto sportivo e, appena fuori dal mio spogliatoio, un'altra persona, anch'essa estranea e non iscritta in distinta, mi colpiva al volto con un violento pugno, provocandomi forte dolore e stordendomi per qualche minuto. Dopo quest'altro episodio riuscivo finalmente ad allontanarmi dall'impianto sportivo e, ancora fortemente stordito, mi sono prontamente recato al vicino pronto soccorso dell'Ospedale di Acireale, dove ... fatte due radiografie alla regione orbitaria destra del viso e al piede sinistro ... il medico mi ha prescritto trattamento con ghiaccio e ... prognosi di giorni 8 s.c.”.

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che nessun elemento probatorio, valido ai sensi della normativa procedurale, è stato offerto dalla reclamante.

Non appare risolutiva neppure la ricostruzione del fatto prospettata in chiave difensiva, perché in alcun modo la mancata condivisione delle decisioni arbitrali può giustificare gli atti di violenza, operati sul direttore di gara a fine partita e determinanti le conseguenze accertate in sede ospedaliera. Assolutamente congrue appaiono quindi le sanzioni, concernenti la squalifica del campo per 3 gare e l'ammenda di € 500,00 inflitte alla società Aci S.Filippo ai sensi degli artt. 14 c.2 e 18 c.1 lett.b) ed f) del C.G.S., posto che la società ospitante è responsabile dell'ordine pubblico e, quindi, di quanto compiuto da persone estranee, specie che nell'occasione atti oltraggiosi e violenti sono stati commessi anche da addetti al “servizio d'ordine”.

Quanto alle sanzioni personali inflitte al calciatore Lupo Ignazio ed al sig. Orofino Gabriele – posto che nulla è stato osservato dal ricorrente in ordine al sig. Giannetto Gaetano – si rileva quanto segue.

Lupo Ignazio, espulso al 42' del secondo tempo per le frasi offensive e minacciose e per il tentativo di aggressione, bloccato dai compagni squadra, appare meritevole di una squalifica commisurabile in 5 gare ai sensi dell'art. 19 c.4 C.G.S., tenuto conto, da un lato, dell'unico contesto e, dall'altro, della precedente ammonizione comminatagli per proteste plateali già nel corso del primo tempo.

Sul conto dell'Orofino va osservato che allo stesso va ascritto quanto addebitatogli, compreso l'aver colpito ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio dell'arbitro, posto che la contemporaneità con le profferite ingiurie e minacce fa escluderne la attribuzione ad altri. Pur tuttavia anche la sanzione della inibizione, allo stesso inflitta, può essere ridotta, limitandola fino al 30 9.2017 ai sensi dell'art. 19 c.5 C.G.S., tenendo conto che la sua condotta, pur se gravemente censurabile per le funzioni esercitate e per la reiterazione del suo operato, non è stata di per sé suscettibile di conseguenze.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in 5 gare la squalifica del calciatore Lupo Ignazio Danilo e limita fino al 30.9.2017 la inibizione per il sig. Orofino Gabriele, confermando nel resto le decisioni del Giudice Sportivo.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.157/A

A.S.D. CATANIA F.C. (CT) avverso ammenda di € 150,00 - Campionato 2° Cat. Girone "F" Gara Catania FC/Piano Tavola del 01/04/2017 - C.U. n.377 del 11/04/2017.

Con gravame inviato a mezzo E-mail in data 15/04/2017 l'A.S.D. Catania F.C. chiede la revisione della sanzione dell'ammenda come sopra indicata sostenendo, in buona sintesi, di avere riportato solo una volta il nome errato del proprio calciatore sig. Giovanni Federico Di Stefano.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame così come proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. risultando lo stesso privo della sottoscrizione, e ciò senza sottacere che lo stesso non risulta, comunque, riferibile alla Società in persona dei suoi organi rappresentativi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.158/A

A.S.D. SOMMATINESE CALCIO (CL) avverso la squalifica per tre gare calciatore sig. Pietro Alessi - Campionato 2^ categoria Girone "H", gara Sommatinese/Valledolmo del 02/04/2017 - C.U. n. 363 del 04/04/2017.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Sommatinese Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore venga rideterminata in termini più equi e comunque entro il minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 C.G.S., essendosi quest'ultimo limitato a delle normali proteste verbali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che il sig. Pietro Alessi è stato espulso al 43' del 2° tempo perché afferrava per il collo con ambedue le mani un calciatore avversario, stratonandolo con forza.

In ragione di quanto sopra, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., il reclamo non può trovare accoglimento, essendo stata irrogata una sanzione pari al minimo edittale, previsto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/04/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**